



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Unico delle Pensioni

Dott. Sergio Vaccarino ha pronunciato la seguente

SENTENZA 47/2024

nel ricorso in materia di pensione n. 68239 del registro di Segreteria,
proposto da S.P., nata a OMISSIS e residente in OMISSIS, C.F.
OMISSIS, rappresentata e difesa dall'Avv. Luciana Intilisano (pec:
avv.luciana.intilisano@pec.studiointilisano.it) ed elettivamente
domiciliata in Palermo, Viale Regione Siciliana n. 2629, presso lo
studio dell'avv. Mario Calamia.

Contro

- INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del
legale rappresentante *pro-tempore* con sede in Roma, Via Ciro il
Grande n. 21, rappresentato e difeso, congiuntamente e
disgiuntamente, dagli avv.ti Adriana Giovanna Rizzo
(avv.adrianagiovanna.rizzo@postacert.inps.gov.it) e Tiziana Giovanna
Norrito (avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), giusta procura
generale *ad lites* rilasciata con atto in Notaio Castellini, in Roma del 21
luglio 2015, rep. 80974, elettivamente domiciliati in Palermo, Via M.
Toselli n. 5, presso la sede dell'Avvocatura INPS.

- Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale
della Sicilia – Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina, in persona

del Dirigente p.t., rappresentato e difeso, dal Dott. Stellario Vadalà (C.F. VDLSLL57C19F158W), dirigente in servizio presso lo stesso Ufficio Territoriale, legalmente domiciliato presso la sede del predetto Ambito Territoriale di Messina, sito in Messina, Via San Paolo, 361 ex IAI, pec: uspme@postacert.istruzione.it;

Esaminati gli atti e documenti di causa.

Uditi all'udienza del 31 gennaio 2024 l'avv. Luciana Intiliso per la ricorrente, l'avv. Giulia Peritore per delega dell'avv. Tiziana Giovanna Norrito per l'INPS.

FATTO

Con ricorso depositato in segreteria il 29 aprile 2021 la ricorrente, insegnante di scuola materna statale in ruolo dal 1 settembre 1991 lamenta che il provvedimento di liquidazione della pensione non ha computato tutti i periodi pre-ruolo dal 26 gennaio 1977 al 5 aprile 1991, per i quali era stata presentata domanda di ricongiunzione in data 19 settembre 1994, presentata al Direttore Didattico *pro-tempore* del Circolo Didattico di Letojanni, con richiesta di inoltrare la domanda al Provveditorato agli Studi di Messina. Alla domanda veniva allegato un certificato di servizio dal quale si evincevano tutti i periodi di servizio prestati dalla ricorrente.

Con decreto n. 9186 del 5 settembre 1997 il MIUR – Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina, trasmetteva il decreto di riscatto ai fini pensionistici riconoscendo anni 1, mesi 11, giorni 4 e riscattati anni 0, mesi 4, giorni 21.

Il 6 dicembre 2019 la ricorrente presentava all'INPS in via cautelativa

una “domanda di riesame” nella quale insisteva nella richiesta ricongiunzione di periodi dal 26 gennaio 1977 al 1 settembre 1991 e in data 8 aprile 2020 l’INPS (in relazione alla domanda cautelativa del 6 dicembre 2019) emetteva decreto con cui riconosceva il periodo di ricongiunzione di pre-ruolo in anni 4 mesi 3 e giorni 20 ai fini del trattamento di quiescenza e chiedeva corrispondersi l’importo di € 18.558,91.

Parte ricorrente ritiene tale provvedimento errato, non avendo tenuto conto dei periodi di astensione obbligatoria dal 17 novembre 1989 al 17 febbraio 1990 e dal 19 novembre 1990 al 5 aprile 1991, per la nascita dei due figli e, pertanto, inviava all’INPS nota nella quale chiedeva la ricongiunzione in relazione alla domanda del 19 settembre 1994 e chiedeva computarsi i periodi di astensione obbligatoria non riconosciuti.

Con successiva nota del 29 maggio 2020 il citato Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale di Messina ribadiva che la domanda del 1 settembre 1994 non comprendeva la richiesta di ricongiunzione ma soltanto quella di riscatto, asserendo che nella richiesta di computo – riscatto del 1994, non può ritenersi compresa pure la domanda di ricongiunzione, stante la sua diversa tipologia provvedimentale.

In data 1 settembre 2020 l’INPS liquidava alla ricorrente la pensione diretta ordinaria di vecchiaia, nella quale venivano computati un totale di 33 anni di servizio, dei quali anni 4, mesi 10 e gg 1 per il servizio prestato sino al 31 dicembre 1992 senza che venissero computati gli

ulteriori periodi pre-ruolo (comprensivi dei due periodi di astensione obbligatoria) su cui invece era stata effettuata regolare domanda in data 19 settembre 1994.

Pertanto, con il provvedimento di quiescenza venivano computati alla ricorrente un totale di 33 anni di servizio invece che 37.

Parte ricorrente ritiene di aver diritto al ricongiungimento dei contributi per il periodo dal 26 gennaio 1977 al 1 settembre 1991 perché ciò risulta evidente dal contenuto della domanda del 1994, che comunque deve essere interpretata secondo un *“favor lavoratoris”*, oltre che dalla documentazione allegata, atteso che era stato richiesto *“il computo o riscatto o la valutazione più favorevole ai fini della pensione di tutti i servizi prestati prima della decorrenza economica della nomina in ruolo”*.

Ritiene, il difensore, che non può essere addebitato alla ricorrente la mancata conoscenza delle diverse domande che avrebbe dovuto presentare nel 1994 o come l'INPS di 26 anni avrebbe interpretato la richiesta della sig.ra S., o il diverso tipo di istruttoria che avrebbe dovuto porre in essere. Richiama in proposito la nota del 29 maggio 2020 con cui l'INPS, in risposta all'istanza del 1994 afferma che: *“Ed infatti il decreto di ricongiunzione costituisce una tipologia provvedimentale distinta rispetto a quella di riscatto, che segue diversa istruttoria (non richiede acquisizione di CER da parte dell'Inps bensì del modello TRC, sempre attraverso l'Istituto Previdenziale)”*.

Afferma, conseguentemente, l'illegittimità, l'irrilevanza e l'erroneità assoluta del provvedimento dell'Ufficio il quale chiede al privato

cittadino (che chiede il riconoscimento di un proprio diritto ed effettua una domanda nel 1994, riscontrandola solo nel 2020 a distanza di 26 anni) di rilevare e capire che la domanda di riscatto e di ricongiunzione presentata era invece da ritenersi esclusivamente quale domanda di riscatto stante che l'INPS aveva redatto il cd modello CER invece che il cd modello TRC (di cui la ricorrente e l'uomo comune ne sconosce il significato e la valenza).

Osserva che, se l'INPS avesse risposto tempestivamente (e cioè nei quattro mesi successivi alla presentazione della domanda e cioè entro gennaio 1995), la ricorrente avrebbe potuto presentare nuova domanda o allegare altra documentazione a corredo e completamento. Inoltre, per tali motivi, il calcolo del contributo da corrispondere, dovrebbe essere fatto in relazione alla domanda del 1994 e non in relazione alla domanda cautelativa del 5 dicembre 2019 e computando, in ogni caso i periodi di astensione obbligatoria per maternità sopra evidenziati.

Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso con il riconoscimento del diritto della sig.ra S. aver ricostituita la pensione a seguito della ricongiunzione dei periodi pre-ruolo (dal 26 gennaio 1977 al 5 aprile 1991) in ottemperanza alla domanda amministrativa presentata il 19 settembre 1994 ed avuto riguardo al computo dei periodi di astensione obbligatoria per maternità. Conseguentemente determinare le somme dovute a titolo di ricongiunzione tenendo conto dei criteri retributivi alla data del 19 settembre 1994 e non alla data del 6 dicembre 2019, stante la tempestività e la legittimità della domanda e condanna dell'INPS alla

liquidazione degli arretrati dovuti sulla pensione a seguito oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo effettivo.

In via subordinata, ove ritenuto necessario, chiede la nomina di un CTU contabile al fine di determinare gli esatti periodi da ricongiungere tenuto conto anche dei periodi di astensione obbligatoria indicati.

Con vittoria di spese e di onorari da distrarre in favore del difensore antistatario.

In data 7 febbraio 2023 l'INPS si costituiva in giudizio depositando una memoria nella quale eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che la domanda amministrativa presentata il 19 settembre 1994 rientrava – e ciò sino alla data del 1 settembre 2000 – nelle competenze dell'allora esistente Provveditorato agli Studi oggi Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale di Messina. In proposito richiama le circolari n. 213 del giorno 8 settembre 2000 e n. 234 del 19 ottobre 2000 emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione e l'Informativa INPDAP n. 47 del 3 ottobre 2000.

Fa osservare l'Istituto previdenziale che in relazione alla domanda amministrativa del 19 settembre 1994, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale di Messina ha emesso in data 5 settembre 2017 il decreto di computo/riscatto n. 9186 e afferma di non aver mai emesso alcun provvedimento di rigetto in relazione alla domanda in questione, chiarendo che l'emissione dei prospetti contributivi (CER in caso di computo; TRC in caso di ricongiunzione art. 2 L. 29/79) vengono rilasciati sulla base di una richiesta

dell'Amministrazione che deve lavorare e definire la domanda. Nel caso di specie, è stata emessa la CER in quanto il Provveditorato ha richiesto il solo prospetto CER ai fini dell'emissione di un provvedimento di computo. Ove fosse stato richiesto anche il TRC, l'INPS avrebbe provveduto a trasmettere il prospetto dei contributi ricongiungibili.

Chiarisce, inoltre, l'INPS che in data 8 aprile 2020 ha emesso il provvedimento di ricongiunzione ex art. 2 L. 29/79, che non ha nulla a che vedere con la domanda del 19 settembre 1994, ma è stato emesso in relazione ad autonoma domanda proposta dalla ricorrente in data 6 dicembre 2019 (non qualificabile come domanda di "riesame"), sulla quale la competenza spetta ad INPS in forza di quanto sopra detto.

Specifica che i periodi computabili (detti anche periodi di servizio preruolo) sono quelli svolti presso Amministrazioni Statali o altri Enti pubblici: essi sono soggetti a computo ai sensi degli artt. 11-12 del DPR 1092/1973 e sono stati oggetto del provvedimento di computo/riscatto emesso dall'Ambito Territoriale di Messina. Invece i periodi ricongiungibili sono quelli svolti presso ditte private con contribuzione versata nelle gestioni private INPS e nella specie, con il provvedimento del 8 aprile 2020, sono stati ricongiunti i periodi prestati presso Entro Centro Italiano Femminile e i periodi di disoccupazione, per un totale di anni 4, mesi 3 e giorni 20 dal 1 gennaio 1977 al 21 gennaio 1983.

Ad avviso dell'Istituto, ove il Provveditorato avesse emesso anche il provvedimento di ricongiunzione in relazione alla richiesta del 1994, la

domanda di ricongiunzione del 6 dicembre 2019 sarebbe stata definita

con provvedimento di rigetto per assenza di contributi da ricongiungere.

Sulla doglianza del mancato riconoscimento dei periodi di astensione, afferma l'Istituto che i periodi di contribuzione figurativa per maternità sono oggetto di autonoma domanda di riconoscimento purché i periodi siano al di fuori del rapporto di lavoro. Nel caso in esame è stata riconosciuta la contribuzione figurativa solo per il figlio nato nel 1986 e non per i successivi in quanto la sig.ra S. aveva in corso periodi di servizio.

Conclude chiedendo il rigetto del ricorso, opponendosi alla richiesta CTU contabile.

In data 9 febbraio parte ricorrente depositava ulteriore memoria difensiva nella quale aderiva alla richiesta dell'INPS di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Messina.

Pertanto, all'udienza del 22 febbraio 2023 con ordinanza n. 32/2023 si disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia – Ambito Territoriale di Messina.

In data 23 marzo 2023 l'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia – Ambito Territoriale di Messina trasmetteva il fascicolo degli atti amministrativi della sig.ra S. e il 4 settembre successivo si costituiva in giudizio depositando una memoria difensiva nella quale afferma che, a seguito della domanda di computo/riscatto del 19 settembre 1994 dei

servizi pre-ruolo, in data 5 settembre 2017, a seguito della intervenuta accettazione da parte della docente, emetteva il relativo provvedimento di computo e/o riscatto ai fini pensionistici recante prot. 9186 in favore della ricorrente, trasmettendone copia, per i seguiti di competenza, al MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato di Messina ed all'INPS, nonché all'interessata ai fini di notifica, con apposita nota del 25 ottobre 2017 prot. 15293.

Solo successivamente, con nota del 6 dicembre 2019 la ricorrente chiedeva l'ulteriore ricongiunzione degli anni pre-ruolo dal 26 gennaio 1977 al 5 aprile 1991, facendo riferimento all'istanza di computo e riscatto dalla stessa prodotta il 19 settembre 1994. In risposta l'Ambito Territoriale di Messina, con nota prot. n. 8181 del 29 maggio 2020, comunicava alla ricorrente che a fronte della richiesta del 1994 era stato emanato il relativo provvedimento che aveva, ormai, acquisito carattere di definitività a seguito della relativa accettazione e notifica all'interessata. Veniva, altresì, rappresentata la sostanziale ed ontologica differenza tra la domanda di computo e riscatto ai fini quiescenza prodotta dalla docente e la domanda di ricongiunzione di servizi pre- ruolo ex L. 29/79, a carattere oneroso.

Tanto precisato, nella memoria, in via preliminare, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per l'intervenuta decadenza di cui all'art. 6, comma 7, della Legge 15 febbraio 1958, n. 46 che prevede il termine di 90 giorni dalla comunicazione per l'impugnazione del decreto con il quale si concede o si nega il riscatto dei servizi non di ruolo, norma ancora in vigore per i dipendenti dello Stato, come confermato dalla

costante giurisprudenza di questa Corte, norma ritenuta legittima dalla Corte costituzionale. Nella specie il provvedimento di riscatto - decreto n. 9186 del 5 settembre 2017 - veniva trasmesso alla ricorrente in data 26 ottobre 2017, che vi prestava acquiescenza e vi dava esecuzione con il pagamento dei relativi oneri, operati dalla Ragioneria Territoriale dello Stato, attraverso le trattenute sullo stipendio.

Contesta, inoltre, la qualificazione di “istanza di riesame” del provvedimento di riscatto ai fini pensionistici dei periodi di ruolo emesso dall’Ufficio scolastico, la domanda presentata, nel 2019, telematicamente all’INPS di ricongiunzione dei periodi presenti nella gestione privata, ai sensi della L. n. 29/1979

Nel merito l’Amministrazione scolastica ritiene il ricorso infondato atteso che l’istanza del 1994 è stata formulata chiedendo il computo o il riscatto o la valutazione più favorevole del servizio pre-ruolo, non esprimendo minimamente la volontà di ottenere la ricongiunzione del servizio reso con iscrizione presso la gestione privata, né facendo alcun riferimento alla L. n. 29/1979, normativa applicabile alle ricongiunzioni.

Richiama, in merito, l’ordinanza della Corte costituzionale n. 544/2000 che rimarca le *evidenti diversità strutturali e di natura giuridica* tra il riscatto e la ricongiunzione.

In ultimo sottolinea le diverse competenze esistenti tra l’Amministrazione scolastica e l’Istituto previdenziale prima del 1 settembre 2000, rilevando come la domanda di computo/riscatto del 1994 è stata correttamente istruita dall’allora competente

Provveditorato agli Studi.

Contesta, altresì, la carenza di legittimazione passiva sostenuta dall'INPS, essendo l'unico ente deputato alla liquidazione del trattamento pensionistico.

Conclude chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile per decorso del termine decadenziale e in via graduata che venga rigettato per infondatezza.

All'odierna udienza l'avv. Intilisano ha diffusamente insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso e in via subordinata ha chiesto un termine per il deposito di ulteriori note difensive. L'avv. Peritore per l'INPS ha insistito nelle conclusioni depositate in memoria.

Considerato in

DIRITTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio parte ricorrente lamenta che a fronte della domanda presentata il 19 settembre 1994 l'Amministrazione scolastica si sia limitata a computare/riscattare soltanto i periodi pre-ruolo svolto come supplente o insegnante incaricata pari a anni 1, mesi 11 e giorni 4, anziché tutti i periodi dal 26 gennaio 1977 al 5 aprile 1991, ivi compresi quelli presenti nella gestione privata, tenendo anche conto dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.

Preliminarmente, però, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall'INPS. Infatti, sebbene all'epoca della presentazione della domanda (1994) la competenza per computi, riscatti e ricongiunzioni apparteneva agli allora esistenti Provveditorati

agli Studi, non appare revocabile in dubbio che la competenza per i provvedimenti in questione, funzionali al provvedimento di concessione e quantificazione del trattamento di pensione, appartiene, a decorrere dal 1 settembre 2000, all'INPS, unico ente deputato alla liquidazione dei trattamenti pensionistici. Conseguentemente l'Istituto previdenziale non può rimanere estraneo al presente giudizio e agli effetti della relativa sentenza (Corte dei conti, Sez. giur. Campania, sent. n. 458/2019).

Nel merito il ricorso non è meritevole di accoglimento, per quanto si dirà nel prosieguo.

Con una prima domanda parte ricorrente ritiene di avere diritto alla ricongiunzione dei periodi pre-ruolo dal 26 gennaio 1977 al 5 aprile 1991, come asseritamente richiesto nella domanda presentata il 19 settembre 1994 e, conseguentemente chiede la disapplicazione del decreto n. 9186 del 5 settembre 2017, dell'Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Messina e del successivo “provvedimento” n. 8181 del 29 maggio 2020, nonché che il contributo di ricongiunzione venga determinato dall'INPS sulla base del trattamento retributivo percepito al momento della domanda.

Ebbene, tale domanda è inammissibile perché nel caso in esame viene in rilievo la disciplina recata dall'art. 6, comma 7, della L. n. 46/1958 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato) secondo cui *“Il riscatto dei servizi non di ruolo è disposto con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti. Entro 90 giorni dalla data della comunicazione del decreto, con il quale si concede o si nega il*

riscatto, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti”.

Tale disposizione che replica per il personale statale, quanto già previsto dall’art. 71, comma 2, del R.D.L. n. 680/1938 per il personale degli Enti locali, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, sebbene non espressamente recepito dal DPR n. 1092/1973, deve ritenersi tuttora in vigore per il personale dello Stato, sia pure nel limitato ambito dei decreti di riscatto dei servizi (*ex multis*: Sez. Calabria sent. n. 268/2000; Sez. Molise, sent. n. 18/2020; Sez. Sardegna, sent. n. 15072017; Sez. II App., sent. n. 519/2018; Sez. III App., sent. n. 440/2018; Sez. Sicilia sent. n. 2960/2009 e n. 510/2022).

Inoltre, la stessa Corte costituzionale con le sentenze n. 544/2000, n. 126/1992 e n. 120/1991, ha ritenuto che il termine di decadenza di 90 giorni, per procedere all’impugnazione del provvedimento di riscatto, fosse *costituzionalmente legittimo stante la diversità tra diritto a pensione e diritto al riscatto, il cui esercizio è ragionevolmente sottoposto a un termine di decadenza, compatibile con la sua funzione.*

Considerato, pertanto, che il decreto di computo/riscatto n. 9186 del 5 settembre 2017 è stato inoltrato alla ricorrente il 26 ottobre 2017 e che la stessa non ha mai dedotto alcunché, né risulta abbia mai presentato alcuna doglianza neanche avverso la determinazione dell’onere di riscatto, ovvero contro le trattenute del relativo contributo, operate dalla Ragioneria Territoriale dello Stato sul trattamento stipendiale, deve ritenersi che via abbia fatto acquiescenza e che il citato decreto sia ormai inoppugnabile.

Parte ricorrente si duole, altresì, della nota prot. n. 8181 del 25

settembre 2020, chiedendone la riforma e/o la disapplicazione.

Anche tale domanda è inammissibile sol se si consideri che la nota citata non alcuna natura provvedimentale ma soltanto una valenza chiarificativa del decreto già emesso, non avendo dato luogo ad alcuna ulteriore attività istruttoria o valutativa degli elementi di fatto o di diritto del decreto del 2017 di cui sopra.

Infatti, l'Ambito Territoriale di Messina, a fronte dell'asserita "istanza di riesame" datata 6 dicembre 2019 si limita a comunicare che *"attesa la richiesta ai fini pensionistici avanzata dalla nominata Docente in data 19.09.1994 (con cui veniva richiesto il computo, riscatto o la valutazione migliore ai fini pensionistici), si ricorda come siffatta domanda sia stata esitata con apposito decreto di computo-riscatto, in cui vennero inseriti correttamente i periodi richiesti, che hanno condotto alla produzione da parte del Sidi dell'atto ai fini di quiescenza debitamente notificato all'interessata, per essere sottoposto al suo attento esame: all'esito del quale veniva accettato senza alcun rilievo. (...). Inoltre, giova ancora ribadire, come la richiesta di computo-riscatto avanzata nel 1994 ai fini pensionistici, non possa affatto ritenersi comprensiva della domanda di ricongiunzione (neanche mediante l'utilizzo di formule di stile). E infatti, il decreto di ricongiunzione costituisce una tipologia provvedimentale distinta rispetto a quella di riscatto, che segue diversa istruttoria (non richiede acquisizione di CER da parte dell'Inps, bensì del modello TRC, sempre attraverso l'Istituto Previdenziale); si ricorda, altresì, come la domanda di ricongiunzione deve essere adeguatamente esplicitata anche*

nell'indicazione della base normativa che ne disciplina la definizione

(Legge 29/79 oppure Legge n. 45 del 1990).

A ben vedere, nella c.d. “istanza di riesame” o “domanda cautelativa”, indirizzata all'Ambito territoriale di Messina e all'INPS e il cui oggetto è “richiesta di ulteriore ricongiunzione anni pre-ruolo” la sig.ra S. affermato che in data 19 settembre 1994 aveva chiesto il computo e riscatto o la valutazione migliore ai fini pensionistici, chiede l'ulteriore ricongiunzione degli anni pre-ruolo dal 26 gennaio 1977 al 5 aprile 1991, chiedendone, inoltre, la comunicazione all'INPS.

In merito, l'oggetto dell'istanza in questione, nulla ha a che vedere con la domanda di computo e/o riscatto presentata nel 1994, in considerazione della non assimilabilità degli istituti di computo e riscatto con l'istituto della ricongiunzione. Ciò in quanto i periodi che possono essere oggetto di computo/riscatto (disciplinati dal DPR n. 1092/1973) sono soltanto i servizi non di ruolo e temporanei resi presso Amministrazioni Statali o altri Enti Pubblici e sono volti all'incremento della posizione previdenziale, mentre la ricongiunzione (disciplinata dalla L. n. 29/1979) opera sui periodi assicurativi maturati dal lavoratore su diverse gestioni previdenziali, con il trasferimento dei contributi da una gestione all'altra. Nel caso in esame, i periodi da ricongiungere sarebbero pari ad anni 4, mesi 3 e giorni 20, riferibili a servizi svolti presso Entro Centro Italiano Femminile e i periodi di disoccupazione.

Né all'istanza del 1994 può essere attribuita una valenza generale interpretando la locuzione “valutazione più favorevole” come

espressione della volontà di richiedere tanto il computo quanto la ricongiunzione dei servizi prestati precedentemente all'immissione in ruolo. In merito si ritiene di condividere quanto affermato nella memoria dell'Ambito Territoriale di Messina secondo cui la citata locuzione debba essere intesa limitatamente al campo applicativo del DPR n. 1092/1973 e quindi *“nel senso dell'applicabilità al caso di specie degli istituti giuridici ivi ricompresi, garantendo l'adozione di quelli che possano risultare maggiormente favorevoli all'istante (ad esempio, qualora ci fosse coincidenza tra periodi di studio e periodi di servizio a tempo determinato non coperti da contribuzione, la valutazione più favorevole prediligerà il riscatto del servizio che, come noto, prevede un onere meno gravoso a carico dell'utente)”*.

Conseguentemente, l'istanza presentata il 6 dicembre 2019 è un'autonoma e nuova domanda di ricongiunzione – peraltro presentata anche telematicamente sul portale dell'INPS – e non vi è alcun legame con la domanda di computo riscatto presentata la Provveditorato nel 1994.

Da quanto sopra la domanda di ricongiunzione dei periodi pre-ruolo (dal 26 gennaio 1977 al 5 aprile 1991) in ottemperanza alla domanda amministrativa presentata il 19 settembre 1994, deve essere dichiarata inammissibile.

Parte ricorrente lamenta, altresì, il mancato riconoscimento dei periodi di contribuzione figurativa e l'erroneità del provvedimento di ricongiunzione emesso dall'INPS in data 8 aprile 2020 per la mancata valorizzazione dei periodi di astensione obbligatoria per maternità (figli

nati il 17 gennaio 1990 e il 12 gennaio 1991).

In merito, la ricorrente in data 29 novembre 2019, inoltrava telematicamente all'INPS la domanda per il riconoscimento della contribuzione figurativa per maternità al di fuori del rapporto di lavoro par la nascita dei tre figli (29 ottobre 1986, 17 gennaio 1990 e 12 gennaio 1991).

L'Istituto, conseguentemente, procedeva al riconoscimento soltanto del periodo di accredito figurativo pari a 4 mesi e 28 giorni in relazione al figlio nato il 29 agosto 1986 atteso che per i figli nati nel 1990 e nel 1991 la sig.ra S. aveva in corso, nel periodo di astensione obbligatoria, periodi di servizio per come risulta dal decreto di computo/riscatto emesso dall'Ambito Territoriale di Messina.

Pertanto, anche tale domanda del ricorso è infondata e va rigettata.

Nulla per le spese nei confronti dell'Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Messina per l'assenza di una difesa tecnica (Corte di Cassazione SS.UU., ord. n. 9900/2021).

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'INPS che vengono liquidate in € 750,00 (settecentocinquanta/00) comprese le spese generali e oltre IVA e CPA se dovute.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando:

- dichiara inammissibile la domanda di ricongiunzione dei periodi pre-ruolo (dal 26 gennaio 1977 al 5 aprile 1991) in ottemperanza alla

domanda amministrativa presentata il 19 settembre 1994;

- per il resto rigetta il ricorso perché infondato.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'INPS che vengono liquidate in € 750,00 (settecentocinquanta/00) comprese le spese generali e oltre IVA e CPA se dovute.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Deciso in Palermo nella camera di consiglio del 31 gennaio 2024.

II

Giudice

Sergio Vaccarino

Firmato digitalmente

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 31 gennaio 2024

Pubblicata il 2 febbraio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

